



Città di Bellinzona

Regolamento Corpo civici Pompieri della Città di Bellinzona



Indice

I	DEFINIZIONE	2
II	COMPITI	2
III	ZONA DI INTERVENTO	3
IV	COMPOSIZIONE	3
V	SORVEGLIANZA	3
VI	COMANDO	4
VII	AMMISSIONI	4
VIII	DIMISSIONI	5
IX	MATERIALE, VEICOLI ED EQUIPAGGIAMENTO	5
X	ISTRUZIONE	6
XI	RETRIBUZIONI	6
XII	PENALITÀ E MULTE DISCIPLINARI	8
XIII	ONORIFICENZE	9
XIV	ASSICURAZIONI	9
XV	DISPOSIZIONI FINALI	10

I DEFINIZIONE

Art. 1

Conformemente alla legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura (in seguito LLI) del 5 febbraio 1996 è istituito un Corpo pompieri urbani (Corpo civici pompieri), cui vengono attribuite anche le 2 sezioni di pompieri di montagna (denominate "Artore" e "Carasso"), posto sotto la sorveglianza del Municipio.

Il Corpo civici pompieri è un Centro di soccorso cantonale ai sensi del regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura (in seguito RLLI) del 7 aprile 1998 e un Centro cantonale di soccorso chimico secondo il Concetto C del Cantone Ticino in materia di sicurezza chimica (ris. del CdS no. 1453 del 14.3.1995).

Ai militi delle sezioni di montagna si applica quanto previsto dalla LLI e dal RLLI per i corpi pompieri di categoria C di montagna.

Per la ripartizione degli oneri finanziari relativi e per la gestione del Corpo pompieri urbani il Municipio della Città di Bellinzona stipula una convenzione con i comuni di Arbedo-Castione, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Lumino, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, S. Antonio e Sementina. A tale convenzione possono aderire anche altri comuni.

Gli oneri finanziari relativi ai militi delle sezioni di montagna sono a carico del Comune di Bellinzona.

Le spese che, in virtù dei regolamenti e delle convenzioni vigenti, non sono assunte dai dipartimenti cantonali competenti, sono a carico dei comuni convenzionati.

La convenzione intercomunale deve essere sottoposta per la ratifica al Consiglio di Stato.

II COMPITI

Art. 2

I pompieri urbani intervengono per la protezione di persone, bestiame e beni in tutti i casi d'incendio, sinistri, inondazioni, ecc. che colpiscono le zone abitate e nei casi di inquinamento, in particolare quelli causati da sostanze chimiche, infiammabili o esplosive. Inoltre per ogni altra attività prevista dalla LLI o dal RLLI e dal presente regolamento.

I Pompieri di montagna prestano la loro opera per la prevenzione e la lotta contro gli incendi di boschi.

I Pompieri urbani e di montagna si prestano, in caso di necessità, reciproca collaborazione. Su richiesta del Comandante, i pompieri di montagna sono tenuti a prestare la loro collaborazione anche per attività che esulano dalle loro specifiche competenze.

Per adempiere ai compiti assegnati il Comandante deve istituire dei servizi di picchetto permanente con presenza fissa in caserma o con dotazione di apparecchi ricerca persone.

I picchetti permanenti con presenza fissa in caserma vengono organizzati nella fase diurna di ogni sabato e domenica e, di regola, di ogni giorno festivo infrasettimanale durante tutto l'anno.

I picchetti con gli apparecchi ricerca persone devono garantire la prontezza di intervento 24 ore su 24 durante tutto l'anno.

In casi di particolare necessità il Comandante può ordinare dei picchetti permanenti in qualsiasi momento dell'anno.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche ai pompieri di montagna.

Ad eccezione degli ufficiali, tutti i militi – se ciò non contrasta con i compiti primari dei pompieri – possono essere chiamati dal Municipio a prestare servizi di polizia ausiliaria per mantenere

l'ordine, disciplinare il traffico, ecc.. In questo caso essi sono subordinati alla Polizia comunale che risponde del loro impiego e ne cura l'istruzione.

III ZONA DI INTERVENTO

Art. 3

Il comprensorio d'intervento dei pompieri urbani e di quelli di montagna di Bellinzona è definito dai dipartimenti cantonali competenti.

In caso di necessità l'intervento è esteso anche fuori dal comprensorio assegnato su richiesta dei dipartimenti cantonali competenti, di altri corpi pompieri interessati o quando situazioni particolari lo impongono.

IV COMPOSIZIONE

Art. 4

Il Corpo pompieri urbani di Bellinzona si compone dei seguenti quadri o militi:

- 1 comandante con il grado di tenente colonnello
- 1 vicecomandante con il grado di maggiore
- 3 ufficiali subalterni con il grado di capitano
- 1 ufficiale subalterno con il grado di tenente o 1° tenente, ogni 20 militi
- 1 ufficiale quartiermastro o 1 furiere
- 1 aiutante sottufficiale
- 1 sergente maggiore
- 1 sergente capo, ogni 20 militi
- 2 sergenti ogni sergente capo
- 1 caporale, ogni 8 militi
- 1 appuntato capo, ogni 2 caporali
- pompieri fino a un effettivo massimo complessivo di 150 militi

Ai militi pompieri particolarmente meritevoli e di provata esperienza o ai militi previsti per essere formati come capo gruppo può essere conferita la distinzione di appuntato.

Il numero degli appuntati non può tuttavia superare l'effettivo dei sottufficiali.

Gli ufficiali e i sottufficiali designati dal Comandante devono seguire i corsi di istruzione e di aggiornamento indicati dagli uffici cantonali competenti, pena la rinuncia al grado.

Art. 5

Una sezione di montagna si compone dei seguenti quadri e militi:

- 1 caposezione con il grado di tenente
- 1 sostituto con il grado di aiutante sottufficiale
- 1 sergente, ogni 10 militi
- 1 caporale ogni 8 militi
- 1 appuntato capo, ogni 2 caporali
- pompieri fino a un effettivo massimo complessivo di 20 militi

V SORVEGLIANZA

Art. 6

La Commissione comunale della polizia del fuoco della Città di Bellinzona è incaricata della sorveglianza del Corpo pompieri. Essa è composta da 5 membri ed è presieduta dal municipale responsabile dell'area della sicurezza pubblica.

VI COMANDO

Art. 7

Al Comandante incombono i compiti dell'amministrazione generale del Corpo pompieri, dell'istruzione dei quadri e dei militi della coordinazione e distribuzione dei servizi e dei picchetti e della direzione delle operazioni di intervento.

Il Comandante del Corpo pompieri è membro di diritto della Commissione comunale polizia del fuoco e può essere chiamato a collaborare per l'applicazione delle norme di polizia del fuoco contemplate dalla Legge edilizia cantonale e da altri atti legislativi relativi.

Alla fine di ogni anno il Comandante presenta al Municipio un rapporto sull'attività svolta dai pompieri urbani e di montagna, sulla situazione tecnico-organizzativa e, se del caso, formula le relative proposte di soluzione.

Gli ufficiali e i sottufficiali coadiuvano il Comandante nella condotta del Corpo, nell'istruzione e nei servizi speciali secondo le sue direttive.

Art. 8

Il Comandante è responsabile dell'amministrazione e della gestione del Corpo ed è coadiuvato dal furiere.

Art. 9

I Capisezione dei pompieri di montagna concordano annualmente con il Comandante il programma di istruzione dei militi.

Inoltre, alla fine di ogni anno, consegnano al Comandante un rapporto sull'attività svolta; sulla situazione della sezione dal punto di vista organizzativo e tecnico ed in conteggi per il versamento delle indennità ai militi.

VII AMMISSIONI

Art. 10

La nomina dei pompieri e le eventuali promozioni sono di competenza del Municipio su proposta del Comandante del Corpo e sono subordinate alla ratifica del dipartimento cantonale competente.

Salvo eccezioni preavvisate dal Comandante del Corpo possono far parte del Corpo pompieri le persone d'ambo i sessi domiciliate nei Comuni convenzionati per i pompieri urbani e domiciliate nella Città di Bellinzona per i pompieri di montagna.

Il primo anno di servizio è di regola considerato anno di prova.

Art. 11

Nei Corpi pompieri sono ammesse persone che hanno un'età dai 18 ai 35 anni, dichiarati idonei da un medico di fiducia designato dal dipartimento cantonale competente.

Riservate le prescrizioni della Federazione svizzera dei pompieri per i militi atti a portare gli apparecchi per la protezione della respirazione, a partire dai 50 anni di età i pompieri devono essere sottoposti a una visita medica di controllo ogni 5 anni che attesti l'idoneità a svolgere il servizio pompieristico.

Il Comandante può ordinare, in ogni tempo, una visita medica di controllo.

L'età massima per appartenere al Corpo pompieri è fissata a 60 anni.

Nella scelta dei pompieri sarà data la preferenza ai militi in possesso di un certificato di fine tirocinio o di studi compiuti e che esercitino un'attività che gli permette di accorrere sollecitamente a ogni chiamata.

Art. 12

Il Municipio può assumere personale in pianta stabile il quale è sottoposto al Regolamento organico dei dipendenti comunali secondo uno specifico capitolato d'onori.

VIII DIMISSIONI

Art. 13

Le dimissioni devono essere motivate e inoltrate per iscritto, con un preavviso di 6 mesi, al Municipio per il tramite del Comandante.

Chi è assente dal Comune di domicilio per un periodo superiore a 6 mesi è ritenuto dimissionario. Sono riservati casi speciali (servizio militare, perfezionamento professionale, studi ecc., da decidere dal Municipio su preavviso del Comandante).

È pure ritenuto dimissionario chi, nonostante le regolari convocazioni e chiamate non presta alcun servizio durante un periodo di 6 mesi. I membri del Corpo sono in ogni caso ritenuti dimissionari al termine dell'anno in cui compiono i 60 anni di età.

Le dimissioni, come pure le destituzioni, sono comunicate al dipartimento cantonale competente per la ratifica.

I militi dimissionari o destituiti devono restituire tutto il materiale e gli effetti ricevuti.

Eventuale materiale non restituito potrà essere fatturato al milite dimissionario o destituito.

IX MATERIALE, VEICOLI ED EQUIPAGGIAMENTO

Art. 14

Il Comune mette a disposizione dei Corpi pompieri le autorimesse per i veicoli, i magazzini, i locali e l'arredamento per la custodia, la manutenzione e il controllo del materiale, i locali e l'arredamento per gli spogliatoi e i picchetti comandati, i servizi e tutte le infrastrutture e i sedimi necessari per l'istruzione e la prova dell'attrezzatura.

Art. 15

Il Comune e lo Stato del Cantone Ticino, sono proprietari del materiale e degli attrezzi da essi forniti.

Il materiale e gli automezzi devono sempre essere in prontezza di intervento.

La manutenzione è curata dai responsabili designati dal Comandante o dal Municipio.

Art. 16

I militi sono responsabili della buona custodia dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento in loro possesso. Effetti mancanti, resi inservibili o danneggiati per incuria o negligenza saranno sostituiti a spese del milite.

L'uso degli effetti personali fuori servizio è vietato.

Il Comandante stabilirà, annualmente, un controllo generale dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento.

Art. 17

Senza autorizzazione del Comandante, non è permesso asportare dal deposito alcun materiale pompieristico ad eccezione che lo stesso debba essere immediatamente utilizzato per soccorsi previsti dal regolamento.

Lo stesso criterio è applicabile all'uso degli automezzi.

A cura del Comandante sarà tenuto aggiornato un inventario del materiale del Corpo.

X ISTRUZIONE

Art. 18

Ogni anno dovranno essere tenute, sotto la direzione del Comandante del Corpo e secondo le direttive dei dipartimenti cantonali competenti, le esercitazioni teoriche e pratiche necessarie a mantenere efficiente il Corpo pompieri.

Di regola le esercitazioni sono precedute da un corso quadri di preparazione.

Art. 19

Oltre alle esercitazioni periodiche il Comandante può ordinare, curandone il programma, dei corsi di perfezionamento e di formazione per gli specialisti e quadri del Corpo o per la formazione di istruttori cantonali e federali.

Art. 20

La partecipazione alle esercitazioni, ai corsi specialistici supplementari e a tutti i servizi comandati, è obbligatoria per tutti gli iscritti al Corpo.

Art. 21

Il programma annuale delle esercitazioni è allestito dal Comandante del Corpo e deve essere inviato in forma preventiva al dipartimento cantonale competente per l'approvazione.

Art. 22

I pompieri sono istruiti secondo i principi e le disposizioni dei regolamenti d'esercizio e d'istruzione della Federazione svizzera dei pompieri e della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri.

XI RETRIBUZIONI

Art. 23

Le prestazioni dei militi del Corpo pompieri per interventi per incendi, allagamenti, inquinamenti, soccorso stradale, catastrofi, come pure la partecipazione a corsi d'istruzione federali, cantonali e regionali o interni, se previsti dal programma di istruzione della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri, sono a carico del dipartimento cantonale competente, secondo le disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

Per gli altri corsi interni previsti dal programma di istruzione del Corpo, la prestazione è a carico del Comune.

Art. 24

Gli oneri per tutti gli altri servizi sono a carico di chi richiede l'intervento dei pompieri o ne trae un vantaggio.

Art. 25

Le retribuzioni ai militi sono stabilite come segue:

Indennità annua fissa

Ufficiali

- Comandante	fr. 7'250.--
- Vicecomandante	fr. 4'770.--
- Ufficiali	fr. 3'070.--
- Aiutante sottufficiale	fr. 1'590.--
- Sergente maggiore	fr. 1'590.--
- Furiere	fr. 1'590.--
- Sergente capo	fr. 1'590.--
- Sergente	fr. 1'370.--
- Caporale	fr. 1'080.--
- Appuntato capo	fr. 1'080.--
- Appuntato	fr. 910.--
- Autista	fr. 850.--
- Pompieri	fr. 740.--

L'indennità annua fissa tende a retribuire il milite per l'impegno di partecipazione che la funzione comporta.

Indennità per l'istruzione obbligatoria

L'indennità individuale per l'istruzione obbligatoria è stabilita in fr. 135.- per esercitazione indistintamente per tutti i militi del Corpo.

Indennità di manutenzione

L'indennità di manutenzione (rimessa in prontezza dei veicoli, degli attrezzi e del materiale, nonché altri lavori nell'ambito dei servizi comandati) ammonta a fr. 31.- l'ora indistintamente.

Indennità per il servizio di picchetto

L'indennità per il servizio di picchetto è stabilita come segue:

Ufficiali:

dal lunedì ore 0001 alla domenica 2400 fr. 260.-

Sottufficiali e militi

- picchetto con ricerca persone settimanale	Sottuff.	fr. 80.-
	Pompieri	fr. 74.-
- picchetto permanente fisso in deposito		
- capigruppo giornalmente		fr. 159.-
- pompieri giornalmente		fr. 125.-

Indennità per i servizi di polizia

L'indennità per i servizi di polizia ausiliaria effettuati da militi del Corpo è a carico dell'ente che ne fa richiesta. Le tariffe sono così fissate:

fr. 30.-/ora se il richiedente è un comune convenzionato;

fr. 41.-/ora per altri richiedenti

Indennità di istruzione quadri

L'indennità di istruzione per i quadri, necessaria per la preparazione dell'istruzione di dettaglio, delle esercitazioni, ricognizioni, sopralluoghi, ispezioni ecc., è fissata come segue:

- | | |
|---|----------|
| - Ufficiali, indennità oraria | fr. 42.- |
| - Sottufficiali superiori e sottufficiali
indennità oraria | fr. 32.- |

Indennità per corsi di aggiornamento

L'indennità per corsi di aggiornamento interni non retribuiti dal Cantone è fissata giornalmente come segue:

- | | |
|---|-----------|
| - Comandante del corso | fr. 335.- |
| - Istruttori | fr. 267.- |
| - Contabili e responsabili del materiale | fr. 216.- |
| - Partecipanti | fr. 148.- |
| - Personale ausiliario (uno ogni 10 partecipanti) | fr. 148.- |

Per il pranzo e la sussistenza intermedia viene riconosciuta un'indennità di fr. 41.- al giorno per partecipante.

Se la partecipazione è limitata a mezza giornata (4 ore), la diaria è ridotta della metà.

Sezioni pompieri di montagna

Indennità annua fissa

- | | |
|------------------|------------|
| - Caposezione | fr. 940.-- |
| - Sostituto | fr. 628.-- |
| - Sergente | fr. 436.-- |
| - Caporale | fr. 364.-- |
| - Appuntato capo | fr. 364.-- |
| - Pompiere | fr. 290.-- |

Per i servizi di picchetto e di istruzione sono applicate, per analogia, le tariffe in vigore per i pompieri urbani.

Art. 26

Le retribuzioni di cui ai capoversi che precedono, saranno adeguate ogni qualvolta si procederà a un adeguamento di quelle previste dal Decreto esecutivo che stabilisce le indennità per gli interventi dei corpi pompieri del 27 novembre 2008.

XII PENALITÀ E MULTE DISCIPLINARI

Art. 27 Penalità

In caso di mancata partecipazione dei membri del Corpo a qualsiasi servizio comandato, non giustificata da serie ragioni (valutate dal Comandante), sarà effettuata una trattenuta sulla indennità fissa annua come segue:

- mancata esercitazione annuale fr. 90.-
- mancato picchetto festivo o straordinario fr. 90.-
- mancata presenza ad altre convocazioni fr. 90.-

Art. 28 Misure disciplinari

L'inosservanza dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente regolamento comporta, a seconda della loro gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari riservata, secondo il caso, l'eventuale azione penale.

- a) l'ammonimento scritto
- b) la multa fino a fr. 500.-
- c) la sospensione dal servizio per un periodo da un minimo di un mese a un massimo di un anno con riduzione proporzionale dell'indennità annua fissa
- d) la destituzione.

L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella quale dovrà essere data al milite la possibilità di giustificarsi.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) fino a fr. 100.- sono applicati, su proposta del Comandante, dal Municipio che decide inappellabilmente.

I provvedimenti di cui alle lettere b) oltre i fr. 100.-, c) e d) sono applicati dal Municipio su proposta del Comandante e contro di essi è data facoltà di ricorso secondo l'art. 134 LOC.

Tutte le decisioni disciplinari dovranno essere motivate e comunicate per iscritto all'interessato e al Municipio.

La sospensione e la destituzione devono pure essere comunicate al dipartimento cantonale competente.

XIII ONORIFICENZE

Art. 29

Alla fine di ogni anno il Comandante propone al Municipio le onorificenze da assegnare ai militi, che sono corrisposte nella seguente misura:

- 15 anni di servizio una indennità fissa annuale
- 20 anni di servizio una indennità fissa annuale
- 25 anni di servizio una indennità fissa annuale
- 30 anni di servizio una indennità fissa annuale
- 35 anni di servizio una indennità fissa annuale
- 40 anni di servizio una indennità fissa annuale
- 45 anni di servizio una indennità fissa annuale

XIV ASSICURAZIONI

Art. 30

Compatibilmente con le coperture per le malattie e gli infortuni professionali e non professionali e per prestazioni della Cassa di soccorso della Federazione svizzera dei pompieri, tutti i componenti dei corpi pompieri sono assicurati contro gli infortuni e le malattie contratti in servizio comandato, per la protezione giuridica degli autisti, per la responsabilità civile per gli automezzi dei corpi pompieri, come pure per l'assistenza giuridica (riservato il diritto di regresso in caso di colpa grave). da parte del dipartimento cantonale competente.

Art. 31

Il Municipio provvederà per le coperture necessarie nei casi di militi senza attività lavorativa.

XV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Per quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni della LLI e le direttive cantonali e comunali in vigore.

Art. 33

Il presente regolamento abroga quello precedente del 27 ottobre 1975 e modificazioni successive ed entra in vigore il 1° gennaio 1991, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 33 bis

Le modifiche introdotte nel 2005 (art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 25, 33 bis) entrano in vigore il 1. gennaio 2006.

Approvato dal Municipio con risoluzione no. 541 del 1° luglio 1991

Adottato dal Consiglio comunale in data 17 marzo 1992

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni il 5 giugno 1992

- art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 25 e 32 modificati con risoluzione del Consiglio comunale del 25 ottobre 2005
- art. 33bis aggiunto con risoluzione del Consiglio comunale del 25 ottobre 2005
- art. 25, 26 e 27 modificati con ris. mun. n. 1352 del 3 dicembre 2008
- art. 4, 5, 25 e 27 modificati con risoluzione del Consiglio comunale del 22 dicembre 2014
- art. 27 modificato con risoluzione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2022